

# Il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza

## Sommario

RLS

RLS - La situazione antecedente il D.Lgs. 626/94

RLS - Nomina

RLS - Ruolo e modalità operative

RLS - Organismi paritetici

RLS - Aziende fino a 15 dipendenti

RLS - Aziende con più di 15 dipendenti

## RLS- Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza

### D.Lgs.626/94

#### Articolo 2 - Definizioni

f) *Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza:*

Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne salute e sicurezza.

#### Articolo 18 - Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza

Il Rappresentante dei lavoratori non può subire pregiudizio per l'esercizio delle funzioni e gode delle tutele di legge previste per i rappresentanti sindacali.

Le attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza sono le seguenti:

- ▶ ha accesso ai luoghi di lavoro;
- ▶ viene consultato preventivamente in ordine alla Valutazione dei Rischi;
- ▶ consulta il documento redatto in seguito alla Valutazione;
- ▶ consulta il Registro degli Infortuni;
- ▶ viene consultato nella designazione degli addetti ai Servizi di Prevenzione, di Prevenzione Incendi, di Pronto Soccorso, Emergenza ed Evacuazione dei Lavoratori;
- ▶ viene consultato in merito alla organizzazione della Formazione ai lavoratori;
- ▶ riceve informazione e documentazione in merito alla Valutazione dei Rischi e alle misure di prevenzione relative;
- ▶ riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- ▶ riceve una formazione adeguata;
- ▶ promuove individuazione e attuazione delle misure di prevenzione;
- ▶ avverte il responsabile dei rischi individuati;
- ▶ partecipa alla riunione periodica di prevenzione
- ▶ formula osservazioni in caso di visite di Enti di controllo.

Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano fino a 15 dipendenti, il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza può indire un'apposita riunione nei casi di significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

### RLS – La situazione antecedente il D.Lgs 626/94

La direttiva Comunitaria n. 391 del 12 Giugno 1989, avvalorando la fondamentale importanza della tutela e della salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori negli ambienti dove prestano la loro opera, ha specificato con l'art.11 l'indispensabile e doveroso coinvolgimento dei lavoratori nell'analisi e nell'esecuzione di tutte le procedure necessarie a garantire una maggiore e sempre più attenta cura della salute e della sicurezza in ambito lavorativo.

Per l'attuazione di quanto contenuto nella direttiva Comunitaria, il sistema italiano di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro ha introdotto, attraverso l'approvazione del Decreto Legislativo 626/94,

una nuova figura potenzialmente destinata ad assumere un ruolo di grande rilevanza; tale soggetto è stato riconosciuto e denominato: "rappresentante dei lavoratori per la sicurezza". Infatti, nel Capo V del D.Lgs.vo 626/94 agli artt. 18, 19, 20 vengono date precise definizioni e attribuzioni che evidenziano come, anche da parte della dottrina e della giurisprudenza italiana, sia stata così accertata l'importanza e la necessità di procedere alla consultazione - quindi al coinvolgimento e alla partecipazione - dei lavoratori nell'**individuazione, organizzazione, attuazione e mantenimento** delle modalità di sicurezza da adottare nell'ambiente lavorativo.

E' solamente in seguito all'approvazione del suddetto Decreto che i lavoratori sono per la prima volta chiamati a svolgere un ruolo rilevante nel sistema di prevenzione e di sicurezza.

In passato pochi accenni sono stati fatti in merito alla partecipazione dei lavoratori alle scelte aziendali per ciò che riguarda la tutela e la salvaguardia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; tali riferimenti sono riportati all'art.9 della Legge 300/1970, dove ai lavoratori veniva astrattamente riconosciuto il diritto di controllare l'applicazione della normativa prevenzionale nonché di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di altre misure ritenute idonee. A seguito della particolare genericità, tale norma ha avuto scarsissima applicazione e oggi, rappresenta il principio generale di quanto attualmente specificato e precisato negli artt.18, 19 del D.Lgs.vo 626/94.

Anche la Legge Istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale n.833 del 23 Dicembre 1978 all'ultimo comma dell'art.20 prevede l'esame congiunto fra organi di vigilanza, rappresentanze sindacali e datore di lavoro, ma anch'essa si è manifestata, fino a oggi, di scarsa applicazione.

Ed ancora l'art.5, comma 1, lett.c, del Decreto Legislativo n.277 del 15 Agosto 1991, che consentiva ai lavoratori di verificare, mediante loro rappresentanti, l'applicazione delle misure di tutela della salute e di sicurezza, non ha avuto grande applicazione e riprova.

Pertanto, escludendo questi precedenti e tenui accenni, **è solamente con il D.Lgs.vo 626/94 che si sono avuti risvolti significativi per il lavoratore in materia di sicurezza.**

## **RLS - Nomina**

### **Nomina del rappresentante della sicurezza**

Secondo gli artt. 18 e 19 il rappresentante per la sicurezza è eletto e designato in tutte le aziende o unità produttive;

▶ fino a 15 dipendenti occupati, il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, nel caso in cui non dovesse essere eletto tra i lavoratori, può essere individuato per più aziende nell'ambito territoriale ovvero del comparto produttivo e ancora, può essere designato o eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali come definite dalla contrattazione collettiva di riferimento;

▶ oltre i 15 dipendenti, il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda e in assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.

### **Fino a 15 dipendenti: elezioni e modalità**

▶ Il Rappresentante aziendale viene eletto dai lavoratori all'interno della stessa struttura;

▶ le organizzazioni datoriali territoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori definiscono congiuntamente le iniziative idonee alla informazione, alla promozione, al monitoraggio delle elezioni del rappresentante per la sicurezza;

▶ l'elezione viene svolta a suffragio universale ed a scrutinio segreto;

▶ viene eletto il lavoratore che raggiunge il maggiore numero di voti;

▶ la durata dell'incarico è di 3 anni;

▶ i nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) eletti vengono inviati all'Organismo paritetico provinciale;

▶ qualora il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza non venisse eletto all'interno dell'azienda, in base alla contrattazione collettiva, può essere individuato nell'ambito territoriale o comparto produttivo oppure designato o eletto nell'ambito delle rappresentanze sindacali.

### **Oltre i 15 dipendenti: elezioni e modalità**

RSU già costituita: i RLS vengono designati all'interno della RSU; successiva ratifica dei lavoratori.

RSU da costituire: i RLS vengono specificatamente indicati tra i candidati proposti per l'elezione delle RSU pertanto, vengono adottate le procedure RSU.

RSA dell'OO.SS. firmatarie: elezione a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto.

## **RLS - Ruolo e modalità operative**

### **Ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza**

#### **Il rappresentante per la sicurezza**

- ▶ deve conoscere i nuovi principi della prevenzione previsti e stabiliti dal Decreto Legislativo 626/94 e dalle successive modifiche;
- ▶ deve conoscere e saper definire le condizioni di rischio esistenti nel luogo di lavoro sulla base di dati e di indicazioni fornite dai lavoratori;
- ▶ deve saper adottare correttamente le misure di prevenzione e di sicurezza al fine di prevenire i rischi di infortunio e di malattia professionale;
- ▶ deve sapere controllare il funzionamento del sistema di sicurezza che sulla base di quanto dettato dal D.Lgs.vo 626/94 deve essere costituito in Azienda;
- ▶ deve saper leggere e valutare criticamente il documento di Valutazione dei Rischi e il Piano di Sicurezza definiti dal datore di lavoro;
- ▶ deve conoscere gli obblighi del datore di lavoro;
- ▶ deve conoscere gli obblighi dei lavoratori;
- ▶ deve conoscere gli obblighi del medico competente e lo svolgersi della sorveglianza sanitaria;
- ▶ deve sensibilizzare i lavoratori e qualificare l'operato dei soggetti stabiliti dalla legge per la prevenzione dei rischi e la tutela della salute nel luogo di lavoro, attraverso iniziative finalizzate al miglioramento dell'azione preventiva;
- ▶ deve provvedere all'elaborazione e alla divulgazione delle statistiche relative agli infortuni, alle malattie professionali e agli incidenti avvenuti.

#### **Pertanto il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve conoscere:**

- ▶ la normativa;
- ▶ i rischi (essere in grado di individuarli, valutarli e definire le misure da adottare per la tutela e la salvaguardia del lavoratore);
- ▶ i problemi di igiene ambientale in connessione ad agenti chimici, fisici, biologici e al microclima interno;
- ▶ i problemi di impatto ambientale determinati dal ciclo e dall'attività produttiva;
- ▶ le tecniche e le modalità necessarie a svolgere attività di formazione e di informazione nonché di sensibilizzazione nei confronti dei lavoratori.

### **Modalità operative del rappresentante per la sicurezza**

#### **Il rappresentante per la sicurezza**

- ▶ deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli;
- ▶ non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali;
- ▶ ha accesso, per l'espletamento della sua funzione, al documento della valutazione del rischio di cui all'art.4, commi 2 e 3, nonché al registro degli infortuni sul lavoro di cui all'art.4, comma 5, lettera o). Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui all'art.19 comma 1 del D.Lgs.vo 626/94 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

## **RLS - Organismi paritetici**

All'art.20 del Decreto Legislativo 626/94 vengono date specifiche indicazioni per ciò che riguarda gli Organismi paritetici.

Tali Organismi, costituiti a livello territoriale tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei

lavoratori, hanno funzioni di:

- ▶ orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori;
- ▶ sono punto di riferimento in merito a controversie riguardanti l'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti;
- ▶ sono parificati alla rappresentanza indicata dall'art. 10 del Decreto Legislativo 3 Febbraio 1993 n. 29.

Agli Organismi paritetici devono essere comunicati i nominativi degli eletti al ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

## **Il Rappresentante per la Sicurezza in aziende fino a 15 dipendenti**

### **Elezioni e modalità**

- ▶ Il Rappresentante aziendale viene eletto dai lavoratori all'interno della stessa struttura;
- ▶ le organizzazioni datoriali territoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori definiscono congiuntamente le iniziative idonee alla informazione, alla promozione, al monitoraggio delle elezioni del rappresentante per la sicurezza;
- ▶ l'elezione viene svolta a suffragio universale e a scrutinio segreto;
- ▶ viene eletto il lavoratore che raggiunge il maggiore numero di voti;
- ▶ la durata dell'incarico è di 3 anni;
- ▶ i nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) eletti vengono inviati all'Organismo paritetico provinciale;
- ▶ qualora il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza non venisse eletto all'interno dell'azienda, in base alla contrattazione collettiva, può essere individuato nell'ambito territoriale o comparto produttivo oppure designato o eletto nell'ambito delle rappresentanze sindacali.

### **Monte ore**

**Per Aziende fino a 5 dipendenti sono previste:**

- ▶ 12 ore annue di permesso retribuibile.

**Per Aziende fino a 15 dipendenti sono previste:**

- ▶ 30 ore annue di permesso retribuite.

Per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art.19 lettere b), c), d), g), i), l) non viene utilizzato il predetto monte ore.

### **Formazione**

La durata dei corsi per i rappresentanti dei lavoratori è di **trentadue ore**, fatte salve diverse determinazioni della contrattazione collettiva.

## **Il Rappresentante per la Sicurezza in aziende con più di 15 dipendenti**

### **Elezioni e modalità**

RSU già costituita: I RLS vengono designati all'interno della RSU. Successiva ratifica dei lavoratori.  
RSU da costituire: I RLS vengono specificatamente indicati tra i candidati proposti per l'elezione delle RSU pertanto, vengono adottate le procedure RSU.  
RSA dell'OO.SS. firmatarie: Elezione a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto.

Numero dei Rappresentanti Territoriali (RLS)

**Per Aziende o Unità Produttive da 16 a 200 dipendenti è previsto:**

- ▶ 01 RLS. La contrattazione di categoria può aumentare il numero dei RLS, individuando tali soggetti all'interno della RSU, qualora abbia già previsto per la RSU stessa un numero superiore all'Accordo del 20/12/93.

**Per Aziende o Unità Produttive da 200 a 300 dipendenti sono previsti:**

- ▶ 03 RLS.

Se la RSU ha 3 membri è così regolato: 2 RLS nella RSU e 1 RLS aggiuntivo.  
Se la RSU ha più di 3 membri: tutti i RLS nella RSU.

**Per Aziende o Unità Produttive con oltre 300 dipendenti sono previsti:**

▶06 RLS. All'interno delle RSU la contrattazione nazionale di categoria può definire un numero più alto, sempre individuando i RLS all'interno della RSU.

### **Permessi**

Sono previsti:

- ▶40 ore annue per ciascun RLS;
- ▶possibilità di attingere al monte ore di cui ciascun RLS possiede come RSU;
- ▶tempo necessario all'espletamento degli obblighi di legge riportati all'art.19 commi b), c), d), g), i), l).

### **Formazione**

La durata dei corsi per i rappresentanti dei lavoratori è di trentadue ore, fatte salve diverse determinazioni della contrattazione collettiva.